



COMUNE DI CARONA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 'TARI' PER L'ANNO 2025.

L'anno **2025** addì **28** del mese di **Giugno** alle ore **09.00** previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RUFFINI ALDO	Sindaco	Presente
ROSSI SIMONA	Vice Sindaco	Presente
MIGLIORINI TARCISIO	Assessore	Presente
GERVASONI MARINA	Consigliere	Presente
ROSSI JACOPO	Consigliere	Assente
ALBERTI MAURIZIO	Consigliere	Presente
ROSSI SARA	Consigliere	Presente
MIGLIORINI ENZO	Consigliere	Assente
MIDALI PAOLO	Consigliere	Presente
SCIARRONE GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MUSATI FRANCO	Consigliere	Presente
	Totale presenti	9
	Totale assenti	2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DE FILIPPIS Vincenzo, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, RUFFINI ALDO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO il “Piano Economico Finanziario 2024-2025”, dal quale risulta il seguente riepilogo contabile:

Piano Finanziario	2024		
	gestore	comune	TOTALE
PV	41.688	4.875	46.563
PF	7.061	111.572	118.632
TOTALE	48.749	116.447	165.195

Piano Finanziario	2025		
	gestore	comune	TOTALE
PV	42.356	4.935	47.291
PF	6.991	110.912	117.903
TOTALE	49.347	115.847	165.194

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

CONSIDERATO che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e di seguito riportati:

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata del 5% dalla Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 18/12/2024;

DATO ATTO che a partire dal 2024 alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF, ossia 0,10 euro/utenza per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare (definita UR1) e 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (definita UR2);

DATO ATTO che con deliberazione 133/2025/R/RIF l'Autorità ha avviato il procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, confermate con deliberazione n. 176/2025/R/RIF;

VISTO quindi che, al fine di garantire la copertura finanziaria del Bonus Sociale Rifiuti a partire dal 2025, ARERA ha introdotto modifiche ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, infatti:

- viene istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2025 una nuova componente perequativa unitaria denominata "UR3a", espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto;
- la componente "UR3a" è fissata a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03.09.2020, successivamente modificato con deliberazione di consigliere n. 14 in data 26.06.2021;

RICHIAMATO l'art. 10-bis della Legge n. 69/2025 di conversione del Decreto PA pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, che cita: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'art 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2025 un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2025; 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2025;
- rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2025 (versamento in un'unica soluzione);

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche è stata attivata una attenta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti urbani (porta a porta);

Prende la parola il Consigliere Giuseppe Sciarrone che procede alla lettura della dichiarazione di votazione relativamente al presente provvedimento da parte del gruppo di minoranza.

Successivamente partecipano alla discussione il Consigliere Paolo Midali che chiede ulteriori passaggi di raccolta durante il periodo estivo, al quale il Sindaco conferma la disponibilità alla richiesta.

In seguito, stante la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza, il Consigliere Tarcisio Migliorini esprime il proprio disaccordo su quanto affermato nella predetta dichiarazione di voto.

Da ultimo prende la parola il Consigliere Franco Musati che formula la proposta di allargare il servizio agli altri comuni limitrofi; in risposta il Consigliere Maurizio Alberti precisa che l'Amministrazione ha condiviso con altri comuni la propria volontà di migliorare il servizio ma da parte degli stessi si è riscontrata indisponibilità a tale proposta.

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.L. 10.10.2012 n. 174;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTI il parere di competenza espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Con voti favorevoli sei, contrari tre (Sigg.ri Paolo Midali, Giuseppe Sciarrone e Franco Musati), astenuti nessuno, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI come da prospetti qui di seguito riportati:

Utenze domestiche

Famiglie	QUOTA FISSA	Coefficiente attribuzione parte variabile	Quota Variabile
	Euro/m ²	Kb	€/comp. nucleo
		15,710	
Famiglie di 1 componente	0,756	1,00	15,71
Famiglie di 2 componenti	1,164	2,00	31,43
Famiglie di 3 componenti	0,873	2,65	41,64

Famiglie di 4 componenti	0,931	3,20	50,29
Famiglie di 5 componenti	0,989	4,20	66,00
Famiglie di 6 o più componenti	1,047	4,90	77,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,164	2,00	31,43
Superfici accessorie	1,135	0,00	0,00
Famiglie con riduzione 50% distanza superiore 1000 mt.	0,582	1,00	15,71
Famiglie con riduzione 30% da nuovo regolamento	0,815	1,40	22,00

Utenze non domestiche

Cat.	Utenza	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa Totale Euro/m ²
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	0,5185	0,2965	0,815
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,83	0,648	1,478
3	Stabilimenti balneari	0,654	0,514	1,168
4	Esposizioni, Autosaloni	0,5185	0,2965	0,815
5	Alberghi con ristorante	1,4525	0,593	2,0455
6	Alberghi senza Ristorante	0,83	1,78	2,610
7	Case di Cura e Riposo	1,037	0,81	1,847
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,5876	0,5337	2,1213
9	Banche, istituti di credito	1,556	0,593	2,149
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,576	0,451	1,027
11	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,6803	0,783	2,4633
12	Attività Artigianali tipo Botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,5395	0,42	0,9595
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,203	0,937	2,14
14	Attività Industriali con Capannone Produzione	0,944	0,742	1,686
15	Attività Artigianali produzione beni specifici	1,131	0,882	2,013
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, pub	2,075	1,483	3,558
17	Bar, caffè, pasticceria	1,888	0,89	2,778
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,826	1,933	3,759
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,4372	1,5129	3,9501
20	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio	6,287	4,916	11,203
21	Discoteche, Night Club	1,079	0,846	1,925
22	Alberghi con ristorante con riduzione rifugi 50% distanza superiore 1000 mt.	Compreso nella categoria TARI di riferimento		Riduzione 50%
23	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli con riduzione 50% distanza superiore 1000 mt.	Compreso nella categoria TARI di riferimento		Riduzione 50%
24	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con riduzione rifugi 50% distanza superiore 1000 mt.	Compreso nella categoria TARI di riferimento		Riduzione 50%

3. di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° Gennaio 2024 sono confermate le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1a, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - UR2a pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
4. di prendere atto:
 - della deliberazione ARERA nr. 133/2025/R/Rif concernente l'avvio di un procedimento e l'adozione di disposizioni urgenti per l'attuazione del "Bonus Sociale Rifiuti" in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, confermata con deliberazione n. 176/2025/R/RIF;
 - del DPCM 21/01/2025, nr. 24, con il quale sono individuati i beneficiari in base all'ISEE;
 - al fine di garantire la copertura finanziaria del Bonus Sociale Rifiuti a partire dal 2025, ARERA ha introdotto modifiche ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, istituendo, a decorrere dal 1° Gennaio 2025, una nuova componente perequativa unitaria denominata "UR3a", espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto;
 - che la componente "UR3a" è inizialmente fissata a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
5. di approvare per l'anno 2025 per il versamento della TARI un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2025; 2^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2025;
 - rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2025 (versamento in un'unica soluzione);
6. di dare atto che per le utenze non domestiche è stata attivata e continuerà una attenta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti urbani (porta a porta);
7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, nella misura del 5% fissata dalla Provincia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 18/12/2024;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con voti favorevoli sei, contrari tre (Sigg.ri Paolo Midali, Giuseppe Sciarrone e Franco Musati), astenuti nessuno, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 'TARI' PER L'ANNO 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/06/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. De Filippis Vincenzo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. De Filippis Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
RUFFINI ALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE FILIPPIS VINCENZO